

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (1)

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (2)

[Il Presidente della Repubblica
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunità europee n. 75/442 del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, n. 76/403, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche Comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, delle finanze, per gli affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1982; emana il seguente decreto:] (3)

TITOLO I

(giurisprudenza)

1. Principi generali.

[Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie fasi di conferimento, raccolta,

spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza

della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da

rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;

d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a

riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.] (4)

(giurisprudenza)

2. Classificazione rifiuti.

[Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi.

Sono rifiuti urbani:

1) i residui non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere (5);

2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso

comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed

aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi

(6).

Sono rifiuti speciali:

- 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali (7); quelli derivanti da attività agricole (8), artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani (9);
- 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani (10) (11);
- 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti (12);
- 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti (13);
- 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato

al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o in

concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente (14).

Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e

relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e

nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purché

non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto (15).

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni (16);
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola (17);
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
- e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 ed ai regolamenti di esecuzione;
- f) agli esplosivi (18) (19).] (20)

(giurisprudenza)

3. Obbligo dello smaltimento dei rifiuti.

[Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai Comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8 (21). Compete, altresì, ai Comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani. Allo smaltimento dei rifiuti speciali (22), anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla Regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione (23). [Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonché i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dall'inizio di ciascun anno, ai Comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente] (24).] (25)

(giurisprudenza)

4. Competenze dello Stato (26).

[Allo Stato competono:

- a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attività connesse con l'attuazione del presente decreto (27);
- b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti nonché sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento (28);
- c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonché di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche (29);
- d) la determinazione di limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche

per taluni sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilità di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonché, se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo (30);

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (31);

g) la determinazione delle quantità, delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente (32);

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali (33);

i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la Commissione delle Comunità economiche europee (34).] (35)

5. Comitato interministeriale.

[Le funzioni di cui al precedente art. 4 vengono esercitate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, numero 319, e successive modificazioni, integrato dai Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali (36).

Per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico il Comitato provvede, con decreto del Presidente della Repubblica, a precisare la denominazione e la composizione delle sostanze o materie tossiche e nocive elencate nell'allegato nonché ad aggiungere, nel medesimo allegato, sostanze o materie tossiche e nocive, allo stato sconosciute, in conseguenza delle modifiche introdotte con le procedure di cui all'art 19 della direttiva (CEE) n. 78/319.

Il Comitato si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, oltre che delle strutture amministrative esistenti che hanno competenza nella materia (37).] (38)

(giurisprudenza)

6. Competenze delle Regioni.

[Alle Regioni competono:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i Comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti (39).

I piani debbono prevedere:

- i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;
- i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;
- le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;
- per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.

I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra Comuni, anche con la partecipazione di

Comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate (40);

b) l'individuazione, sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di

trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone

può essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62

(41) (42);

c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti

urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali (43);

d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti

da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le

autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c) (44) (45);
e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4. I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri (46);
f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione (47).
Le Regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (48).] (49)

(giurisprudenza)

7. Competenze delle Province

[In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti (50). Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti Unità sanitarie locali nonché, dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi (51).] (52)

(giurisprudenza)

8. Competenze dei Comuni.

[I Comuni esplicano le attività di smaltimento dei rifiuti urbani direttamente o mediante aziende

municipalizzate ovvero mediante concessioni a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art.

6, lettera d) (53) (54).

Per la disciplina dei servizi dei rifiuti urbani i Comuni adottano appositi regolamenti che devono, in particolare, stabilire:

a) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti

urbani di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 2 e delle modalità della raccolta stessa, nonché

per la determinazione del perimetro entro il quale è istituito il servizio di spazzamento dei rifiuti di cui al

punto 3) del secondo comma dell'art. 2 (55),

b) le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche

per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui al punto a) (56);

c) le norme atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla

produzione di energia;

d) le norme atte a garantire, ove necessario fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento

dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario (57).

Ciascun Comune è tenuto a fornire alla Regione tutte le informazioni da esso disponibili sullo smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio, ai fini del rilevamento statistico di cui alla lettera e) del

precedente art. 6 (58).] (59)

(giurisprudenza)

9. Divieto di abbandono dei rifiuti.

[È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con

ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree in danno dei soggetti

obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni,

è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private (60).] (61)

(giurisprudenza)

10. Autorizzazione per la discarica.

[La discarica non autorizzata è vietata.

I produttori dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1), 3) e 5) dell'art. 2 e gli enti e le imprese autorizzati dalla

Regione, ai sensi dell'art. 6, allo smaltimento dei rifiuti prodotti da terzi, nei casi in cui intendano

impiantare o gestire discariche devono ottenere apposita autorizzazione a norma dell'art. 6, lettera d)

(62).

L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare:

- la esatta ubicazione e delimitazione della discarica;
- i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere discaricati in essa;
- le opere necessarie per la sistemazione e la preparazione del terreno da destinare alla discarica;
- le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica, in particolare per quanto riguarda la tutela delle acque di falda interessate;
- la durata massima dell'esercizio della discarica;
- le modalità di ricopertura della discarica esaurita;
- le possibili destinazioni del terreno dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;
- l'intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo dell'area da essa interessata. (63)

(giurisprudenza)

11. Accessi ed ispezioni.

[Le autorità competenti al controllo sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto

o impresa che produca, trasporti, tratti o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo dei rifiuti,

ispezioni, controlli e prelievi di campioni (64).

Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa, deve fornire le informazioni richieste dalla autorità di

controllo, nonché trasmettere, annualmente, all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, entro due mesi

dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati

nell'anno solare precedente (65) (66).] (67)

(giurisprudenza)

12. Ordinanze contingibili e urgenti.

[Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il

Presidente della Giunta regionale ovvero il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare

il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti,

informandone tempestivamente il Ministro della sanità.

Ove la predetta urgente necessità abbia carattere interregionale, il provvedimento viene emesso dal

Ministro della sanità (68) (69).

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.] (70)

TITOLO II

Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali
(giurisprudenza)

13. Costo di smaltimento a carico del produttore di rifiuti.

[I costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali sono a carico dei produttori dei medesimi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.] (71)

(giurisprudenza)

14. Rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e simili.

[Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, che siano assimilabili per qualità a

quelli urbani, si applicano le disposizioni del presente decreto relative ai rifiuti urbani (72).

I rifiuti di medicazione, le parti anatomiche, i rifiuti provenienti dai laboratori biologici e quelli che

presentino comunque grave pericolo per la salute pubblica devono essere smaltiti secondo sistemi e con

impianti che garantiscano la migliore tutela possibile delle esigenze igienico-sanitarie, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 5 (73) (74).] (75)

(giurisprudenza)

15. Veicoli a motore, rimorchi e simili.

[I veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione. I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione dagli stessi organi in base all'art. 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità che saranno fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla Regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i Comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera a). Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai Comuni o dai consorzi di cui all'art. 6, è necessaria una apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione. Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito direttamente dal Comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.

Il Comune, il consorzio o l'impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale. Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione. Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dai regolamenti.] (76)

TITOLO III

Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

(giurisprudenza)

16. Autorizzazioni.

[Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi (77) deve essere autorizzata. Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per:

- a) la raccolta ed il trasporto;
- b) lo stoccaggio provvisorio (78);
- c) il trattamento;
- d) lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto a) deve essere accertata, tra l'altro, la rispondenza dei sistemi e dei mezzi di trasporto ai requisiti tecnici prescritti in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto b) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto c) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, dei metodi di trattamento e delle caratteristiche degli

impianti ai requisiti stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi ed i quantitativi massimi trattabili annualmente. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto d) deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito, delle opere di sistemazione dei terreni interessati e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici stabiliti ai sensi del presente decreto; nell'autorizzazione deve, tra l'altro, essere indicato:

- l'ubicazione e la delimitazione delle aree di discarica;
- i tipi ed i quantitativi massimi di rifiuti stoccabili;
- le modalità e le cautele da osservare per l'esercizio della discarica controllata anche dopo la sua chiusura;
- la durata massima dell'esercizio della discarica;
- le modalità di ricopertura della discarica esaurita;
- le possibili destinazioni delle aree dopo l'esaurimento e la ricopertura della discarica;
- l'intervallo di tempo minimo intercorrente tra la ricopertura della discarica ed il riutilizzo delle aree da essa interessate.] (79)

(giurisprudenza)

17. Durata delle autorizzazioni e poteri delle Regioni.

[Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili (80).

La Regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni:

alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato (81);

alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo

per la salute pubblica e/o l'ambiente.] (82)

18. Documenti per il trasporto.

[Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni (83):

- nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione;
- nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione.

Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere

consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore.

Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni.

I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno

essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADN (84) o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite (85).

Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sarà redatto anche nella lingua del Paese di destinazione e di partenza (86).]

(87)

(giurisprudenza)

19. Registri di carico e scarico.

[Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito

registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del registro, sul quale saranno

annotati per i vari rifiuti tossici e nocivi rispettivamente:

- per gli impianti di produzione: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche

- e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
- per gli impianti di stoccaggio provvisorio: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto;
 - per gli impianti di trattamento: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità trattate;
 - per gli impianti di stoccaggio definitivo: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto e le quantità stoccate;
 - per le imprese di trasporto: tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto (88).

Per gli impianti e le imprese di trasporto di cui al precedente comma, ciascun registro deve essere conservato presso il rispettivo impianto o impresa di trasporto per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata, tranne che per gli impianti di stoccaggio definitivo dove il registro deve essere conservato a tempo indeterminato. In caso di cessazione di attività i registri devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (89).] (90)

20. Costi.

[Ai costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi si applica il disposto dell'art. 13.] (91)

TITOLO IV

21. Disposizioni fiscali e finanziarie.

[Con effetto dal primo gennaio 1984 (92) la sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituita come appresso:

"Sezione II. Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (93).



Art. 268. Tassa (94).

Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni, i Comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi nonché gli eventuali oneri del capitale investito (95). I Comuni devono tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale della tassa e costo di erogazione del servizio (96). Dal costo suddetto devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 269. Contribuenti (97).

La tassa è dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La tassa deve essere applicata anche alle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi del precedente comma.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dall'occupazione o conduzione dei locali ed aree sopra indicati,

purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal

primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Art. 270. Tariffa (98).

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.



Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per l'applicazione della tassa i Comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti nei quali, oltre alle esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno specificate le speciali agevolazioni che, in relazione alle particolari condizioni locali, riterranno di poter accordare in via del tutto eccezionale.

I Comuni hanno facoltà di ridurre la tassa fino ad un massimo del 50% per le aree ed i locali, non adibiti ad abitazione, nell'ipotesi di uso stagionale risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta.

I regolamenti, dopo l'approvazione dell'organo regionale di controllo, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze che provvede alla loro omologazione, sentito il Ministero dell'interno. Le tariffe, stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono essere approvate dall'organo regionale di controllo ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.

Art. 271. Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni (99).

La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi.

Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni di cui al successivo capo XIX, con esclusione di quelle concernenti il contenzioso per le quali si applicano l'art. 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e l'art. 288.

Art. 272. Delegazioni.

A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento dei rifiuti e per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, i Comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti di quattro quinti del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.



Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l'ammortamento stesso, il Comune dovrà rilasciare delegazioni supplementive su altri cespiti delegabili." (100)

22. Proroghe (101).

[Per l'anno 1983 i Comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento. La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983. Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dall'articolo 273 del testo unico approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (102).] (103)

(giurisprudenza)
22-bis (104).

[Per l'anno 1984 i Comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in vigore nell'anno 1983 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio dell'anno 1984 rispetto a quello accertato per l'anno 1983 entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al tredici per cento. La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1984.] (105)

23. Agevolazioni agli investimenti.

[Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali di società consortili anche in forma di cooperative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217 (106), destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonché quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (107), classificabili nella voce ammodernamenti. In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (108), prescindendo altresì dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del programma degli investimenti. Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizie e previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purché il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 (109), la riserva di fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente decreto è destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo comma del presente articolo, secondo le modalità ed i criteri riportati nei precedenti commi (110).] (111)

TITOLO V

Sistema sanzionatorio

(giurisprudenza)

24. [Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 9, primo e terzo comma, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani, e da L. 100.000 a L. 2.000.000,

se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L.

200.000 a L. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.] (112)

(giurisprudenza)

25. [I titolari degli enti e delle imprese che effettuano smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da

terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza

l'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d), sono puniti con l'arresto da tre mesi sino ad un anno e con

l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con

l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000.

Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto

proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad 1 anno e con l'ammenda da lire 200.000 a L. 5.000.000;

nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito

con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.] (113)

(giurisprudenza)

26. [Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione

prevista dall'art. 16 è punito con l'arresto da mesi sei ad 1 anno e con l'ammenda da L. 2.000.000 a L.

5.000.000 (114).] (115)

(giurisprudenza)

27. [I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non

osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda

sino a L. 5.000.000.

Chiunque, effettuando le fasi di operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, non osserva le

prescrizioni della relativa autorizzazione è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 5.000.000.

Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17.] (116)

28. [Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000.

Alle attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dall'art. 24 si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (117).] (118)

29. [Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 12 è punito con l'arresto da tre mesi ad 1 anno e con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. Se trattasi di rifiuti tossici e nocivi si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad 1 anno e dell'ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000.] (119)

(giurisprudenza)

30. [Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui agli articoli 27, 29, 31, terzo comma, e 32, ultimo comma, del presente decreto, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa. A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni all'autorità amministrativa competente.] (120)

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

(giurisprudenza)

31. [Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto (121), attività di smaltimento



dei rifiuti per le quali è prevista apposita autorizzazione, è tenuto a presentare entro tre mesi dalla predetta data domanda alla autorità competente.

La domanda deve contenere, per i rifiuti urbani, l'indicazione delle previste quantità annuali; per tutti gli altri rifiuti anche la tipologia; nel caso di discarica, di cui all'art. 10, deve contenere i dati e le informative ivi prescritti.

Chi non presenta la domanda entro il termine prescritto è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a L. 3.000.000.

L'autorità competente, qualora non rilasci, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda,

l'autorizzazione, provvede, nello stesso termine, al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata

limitata, eventualmente rinnovabile.

Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni

contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili.

Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano, fino all'entrata in vigore della normativa

regionale prevista dall'art. 6, lettera f), anche a chiunque intenda effettuare attività di smaltimento dei rifiuti per le quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione.] (122)

(giurisprudenza)

32. [Sono fatte salve le precedenti disposizioni e prescrizioni adottate dalle Regioni e dagli enti locali in

quanto compatibili con le norme del presente decreto, anche se più restrittive in funzione degli obiettivi

dei piani regionali.

Sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6, lettera f), i soggetti di cui all'art. 1,

primo comma, devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche

temporaneo, della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistenti.

Ai contravventori all'obbligo di cui al comma precedente si applica la pena prevista all'art. 31, terzo

comma.] (123)



33. [Per la prima applicazione le competenze di cui all'art. 4, lettere b), d), e), f), g), sono esercitate entro il 31 dicembre 1983.

Le competenze di cui all'art. 6, lettere a), b), f), sono esercitate entro 18 mesi a decorrere dall'emanazione dei provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma.

Le Regioni stabiliscono il termine entro cui gli impianti e le attrezzature esistenti debbono adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto.

Tale termine non potrà, comunque, superare il 31 dicembre 1986.] (124)

34. [Sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente decreto.] (125)

35. [Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.] (126)

ALLEGATO

- [1) Arsenico e suoi composti;
- 2) Mercurio e suoi composti;
- 3) Cadmio e suoi composti;
- 4) Tallio e suoi composti;
- 5) Berillio e suoi composti;
- 6) Composti di cromo esavalente;
- 7) Piombo e suoi composti;
- 8) Antimonio e suoi composti;
- 9) Fenoli e loro composti;
- 10) Cianuri, organici ed inorganici;
- 11) Isocianati;
- 12) Composti organoalogenati esclusi i polimeri inerti e altre sostanze considerate nel presente elenco;
- 13) Solventi clorurati;
- 14) Solventi organici;
- 15) Biocidi e sostanze fitofarmaceutiche;
- 16) Prodotti a base di catrame derivanti da procedimenti di raffinazione e residui catramosi derivanti da operazioni di distillazione;
- 17) Composti farmaceutici;



- 18) Perossidi, clorati, perclorati e azoturi;
- 19) Eteri;
- 20) Sostanze chimiche di laboratorio non identificabili e/o sostanze nuove i cui effetti sull'ambiente non sono conosciuti;
- 21) Amianto (polveri e fibre);
- 22) Selenio e suoi composti;
- 23) Tellurio e suoi composti (127);
- 24) Composti aromatici policiclici (con effetti cancerogeni) (128);
- 25) Metalli carbonili;
- 26) Composti del rame solubili;
- 27) Sostanze acide e/o basiche impiegate nei trattamenti in superficie dei metalli;
- 28) Policlorodifenili, policlorotrifenili e loro miscele.] (129)

(1) Pubblicato nella G.U. 15 dicembre 1982, n. 343.

(2) Abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(3) Abrogata dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(4) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(5) Così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 24 dicembre 1982, n. 353.

(6) Vedi la Del. 27 luglio 1984, punto 1.3, che ha introdotto la categoria dei rifiuti urbani pericolosi

richiamata dall'art. 3 della L. 29 ottobre 1988, n. 475, che ne prevede la raccolta differenziata.

(7) Vedi l'art. 9, comma novies, lett. a) della L. 9 novembre 1988, n. 475, recante

"Conversione in legge

con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in materia di

smaltimento dei rifiuti industriali".

(8) Vedi l'art. 2, comma 7, lett. c), del presente decreto nonché: l'art. 10-bis della L. 29 ottobre 1987, n.

441, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, recante

disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti" e il comma 1-bis dello stesso articolo aggiunto

dall'art. 8, comma 2, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, nella L. 27

gennaio 1989, n. 20, nonché l'art. 8, comma 6-ter, della L. 24 aprile 1989, n. 144, di conversione, con

modifiche, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.

(9) Vedi la Del. del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.



- (10) Vedi l'art. 14 del presente decreto e l'art 1 della L. 10 febbraio 1989, n. 45 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 1988, n. 527, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali".
- (11) Vedi il D.M. 25 maggio 1989.
- (12) Vedi l'art. 9 della L. 9 novembre 1988, n. 475, che detta una specifica disciplina per le batterie di piombo esauste.
- (13) Vedi l'art. 15 del presente decreto.
- (14) Vedi il par. 1.2 della Del. del Comitato interministeriale 27 luglio 1984.
- (15) Vedi il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".
- (16) Trattasi del regolamento per la "Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".
- (17) Vedi l'art. 2, comma 7, lett. c), del presente decreto nonché l'art. 10-bis della L. 29 ottobre 1987, n. 441, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti" e il comma 1-bis dello stesso articolo aggiunto dall'art. 8, comma 2, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni, nella L. 27 gennaio 1989, n. 20, nonché l'art. 8, comma 6-ter, della L. 24 aprile 1989, n. 144, di conversione, con modifiche, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.
- (18) I rifiuti esclusi derivano da attività (produzione, deposito e vendita degli esplosivi) soggette alla disciplina del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
- (19) Per gli oli usati vedi il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, concernente "Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati".
- (20) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- (21) Vedi l'art. 9-quater, comma 1, della L. 9 novembre 1988, n. 475, e l'art. 3 della L. 29 ottobre 1987, n. 441.
- (22) L'art. 39 della L. 22 febbraio 1994, n. 136 (legge comunitaria per il 1993), prevede che i Comuni

provvedano allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani: gli effetti di tale disposizione erano stati peraltro sospesi fino al 1° gennaio 1996 dall'art. 20 del D.L. 9 marzo 1995, n. 66, che escludeva fino a tale data, dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i locali e le aree dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano rifiuti speciali assimilati agli urbani. Vedi, ora, però il D.L. 8 marzo 1996, n. 113.

(23) Sulle modalità di smaltimento dei "rifiuti di origine industriale" vedi la L. 9 novembre 1988, n. 475; sulle prescrizioni tecniche relative al conferimento dei rifiuti speciali ad impianti destinati ai rifiuti urbani vedi la Del. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale.

(24) Comma abrogato dall'art. 3, comma 8, della L. 9 novembre 1988, n. 475.

(25) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(26) Le funzioni statali previste dal presente articolo sono state esercitate dal Comitato interministeriale di cui al successivo art. 5 fino all'entrata in vigore della L. 8 luglio 1986, n. 349, che all'art. 2, comma 1, lettera b), le ha trasferite al Ministero dell'ambiente. Il Comitato, con Del.C.I. 27 luglio 1984, parzialmente modificata con successive deliberazioni del 13 dicembre 1984, 20 novembre 1985 e 14 luglio 1986, ha approvato "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti".

(27) Vedi il D.M. 28 dicembre 1989, n. 559.

(28) Vedi il par. 0.3 della Del. 27 luglio 1984.

(29) Vedi il par. 0.2 della Del. 27 luglio 1984.

(30) Vedi il par. 1.1 della Del. 27 luglio 1984.

(31) Vedi il par. 5 della Del. 27 luglio 1984.

(32) Vedi il par. 1.2 della Del. 27 luglio 1984.

(33) Vedi l'art. 3, comma 2, della L. 29 ottobre 1987, n. 441, e l'art. 5 della L. 9 novembre 1988, n. 475.

(34) Ulteriori competenze dello Stato in materia di rifiuti sono previste dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, dalla L. 10 febbraio 1989, n. 45, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 e dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 100; vedi anche le competenze del

C.I.P.E. inerenti la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, 28 agosto 1989, n. 305, concernente "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente" e l'art. 13 della L. 4 dicembre 1993, n. 493, concernente "Conversione in legge, con modificazione, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione di investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia": a tal proposito vedi la Del. 21 dicembre 1993 del Comitato relativa al Programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, segnatamente per la gestione dei rifiuti, il par. 2.2.1 del Cap. I (la delibera risulta pubblicata in G.U. 11 marzo 1994, n. 44). (35) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (36) Vedi il par. 0.2 della Del. 27 luglio 1984. (37) Vedi l'art. 15 della L. 29 ottobre 1987, n. 441, e l'art. 9 della L. 9 novembre 1988, n. 475; vedi anche le competenze tecnico-scientifiche attribuite all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente dalla L. 21 gennaio 1994 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente". Vedi anche le modifiche apportate in materia di Commissioni e Comitati tecnico-scientifici presso il Ministero dell'ambiente dal D.L. 17 novembre 1994, n. 629, in corso di conversione, concernente "Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente". (38) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. (39) Vedi l'art. 33, comma 2, del presente decreto. (40) Vedi l'art. 3, comma 1, della L. 29 ottobre 1987, n. 441, in merito ai contenuti dei piani di smaltimento regionali; in materia di pianificazione regionale in materia di rifiuti. Vedi l'art. 1-ter, commi 1 e 2, della L. 29 ottobre 1987, n. 441, e relativi decreti attuativi (piani stralcio per lo smaltimento di rifiuti

solidi urbani e assimilabili); l'art. 5, commi 1 e 2, della L. 29 ottobre 1987, n. 441, e 9-ter della L. 9

novembre 1988, n. 475, e relativi decreti attuativi (piani di bonifica); art. 10 della L. 27 marzo 1992, n.

257, relativa all'impiego dell'amianto.

(41) La L. 5 marzo 1982, n. 62, reca "Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento".

(42) Ai fini dell'individuazione delle aree ove ubicare gli impianti di smaltimento dei rifiuti vedi anche

l'art. 3, comma 1, della L. 29 ottobre 1987, n. 441, e l'art. 3-bis, comma 2, della stessa legge.

(43) Vedi l'art. 3-bis della L. 29 ottobre 1987, n. 441, che disciplina il procedimento di approvazione per i

nuovi impianti di trattamento e stoccaggio di tutte le tipologie di rifiuti; vedi anche il D.M. 28 dicembre

1987, n. 559, che ha fissato per i progetti di nuovi impianti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,

i criteri per l'analisi della compatibilità ambientale degli impianti.

Vedi anche il D.P.C.M. 10 agosto 1988 e il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 che sottopongono alla

valutazione d'impatto ambientale i progetti relativi agli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi

mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio.

(44) Vedi ora l'art. 14, comma 1, del D.L. 8 marzo 1996, n. 113, concernente "Disposizioni in materia di

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un

processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti": tale norma esclude la necessità

dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per lo

stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, ricorrendo le determinate condizioni ivi

indicate; lo stesso art. 14, comma 3, stabilisce che le imprese che effettuano lo stoccaggio provvisorio di

rifiuti tossici e nocivi o qualificati industriali all'interno dell'insediamento industriale, commerciale o

artigianale nel quale i rifiuti stessi sono prodotti, sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale

dei rifiuti.

L'art. 15 dello stesso D.L. prevede, al secondo comma, che la realizzazione e l'esercizio di impianti di

autosmaltimento di rifiuti speciali non tossici o nocivi nei luoghi stessi di produzione non siano soggette ad autorizzazione ai sensi del presente art. 6, alle condizioni fissate da un successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

(45) Vedi ora l'art. 15 del D.L. 8 marzo 1996, n. 113, concernente "Disposizioni in materia di riutilizzo

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di

combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti" tale disposizione prevede che il Ministro

dell'ambiente stabilisca, con proprio decreto, le condizioni per la realizzazione e l'esercizio di impianti di

autosmaltimento di rifiuti speciali nei luoghi stessi di produzione per i quali non è richiesta l'autorizzazione

di cui al presente articolo, nonché l'art. 16 dello stesso decreto.

(46) Leggasi "al Ministro dell'ambiente".

(47) Vedi le competenze regionali in materia di vigilanza e controllo ambientale in seno alla L. 21

gennaio 1994, n. 21, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496,

recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia

nazionale per la protezione dell'ambiente.

(48) Per ulteriori competenze in materia di rifiuti attribuite alle Regioni vedi la L. 29 ottobre 1987, n. 441;

la L. 9 novembre 1988, n. 475; il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95; il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99; la L.

27 marzo 1992 n. 257 e la L. 21 gennaio 1994, n. 61 (artt. 01, 02, 03).

(49) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(50) Vedi l'art. 14, della L. 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali", secondo

il quale spettano alle Province "le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste

zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e

valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità" e; in particolare, secondo la lett. g),

l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli

scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore".

Vedi ora anche l'art. 02., comma 1, della L. 21 gennaio 1994, n. 61.

(51) L'art. 22 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, stabilisce che "La legge regionale, in relazione alla ubicazione e alla consistenza degli impianti industriali e alle peculiarità dei processi produttivi agricoli,

artigianali e di lavoro a domicilio:

a) individua le Unità sanitarie locali in cui sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la

tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

b) definisce le caratteristiche funzionali e interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;

c) prevede le forme di coordinamento degli stessi con i servizi d'igiene ambientale e di igiene e

medicina del lavoro di ciascuna Unità sanitaria locale.

I presidi e i servizi multizonali di cui al comma precedente sono gestiti dall'Unità sanitaria locale nel cui

territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'art. 18".

Vedi ora gli artt. 02 e 03 della L. 21 gennaio 1994, n. 61.

(52) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(53) Vedi l'art. 7, comma 1, della L. 29 ottobre, n. 441, e l'art. 7 della L. 9 novembre 1988, n. 475.

(54) Si riporta il testo dell'art. 39 della L. 22 febbraio 1994, n. 46, concernente "Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria

1993)":

"Art. 39. Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti.

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.,

lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i Comuni possono istituire

servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono

determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il Comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i

detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, le parole: "ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60" sono soppresse;

b) l'articolo 60 è abrogato;

c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole "ed equiparati" sono soppresse;

d) all'articolo 77, comma 1, le parole "o equiparati" sono soppresse;

e) all'articolo 79, il comma 1 è abrogato".

(55) Leggasi "comma 3 dell'art. 2".

(56) Vedi il par. 2.1.1 e il par. 2.1.2 della Del. 27 luglio 1984.

(57) Vedi l'art. 9-quater della L. 9 novembre 1988, n. 475.

(58) Con D.P.C.M. 6 luglio 1995 è stato approvato il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, da utilizzare, ai fini della presente norma, a partire dalle dichiarazioni (o comunicazioni) da presentare entro il 30 aprile 1996, con riferimento all'anno 1995.

(59) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(60) Per le sanzioni conseguenti alle violazioni dei divieti di cui al primo e terzo comma dell'art. 9 vedi

l'art. 24 del presente decreto.

(61) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(62) Per i rifiuti ospedalieri e i veicoli a motore, vedi, rispettivamente, gli artt. 14 e 15 del presente decreto.

(63) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(64) Vedi l'art. 7 del presente decreto.

(65) Per la sanzione conseguente alla violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo vedi l'art. 28 del presente decreto.

L'ordinanza 8 aprile 1986 n. 718 del Ministro per il coordinamento della protezione civile stabilisce che la

comunicazione di cui al presente articolo va estesa al Prefetto.

(66) Con D.P.C.M. 6 luglio 1995 è stato approvato il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, da utilizzare, ai fini della presente norma,

a partire dalle dichiarazioni (o comunicazioni) da presentare entro il 30 aprile 1996, con riferimento all'anno 1995.

(67) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(68) Per la sanzione conseguente all'inottemperanza al provvedimento vedi l'art. 29 del presente decreto.

(69) In materia di ordinanze contingibili e urgenti vedi anche l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833,

in materia di igiene e sanità pubblica; l'art. 8 della L. 3 marzo 1987, n. 59, in caso di grave pericolo di danno ambientale; la L. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile.

(70) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(71) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(72) Vedi il par. 1.1.3 della Del. 27 luglio 1984 in ordine all'assimilabilità dei rifiuti ospedalieri pericolosi a quelli urbani.

(73) Le prescrizioni per lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri sono state fissate dalla Del. 27 luglio 1984, par. 1.1.3 e par. 2.2.

(74) La disciplina dei rifiuti ospedalieri è stata innovata dall'art. 1 della L. 10 febbraio 1989, n. 45, e dal successivo D.M. 25 maggio 1989.

(75) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(76) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(77) Sui criteri tecnici attuativi della classificazione dei rifiuti in tossici e nocivi, vedi il par. 1.2 della Del. 27 luglio 1984.

(78) Vedi ora l'art. 15 del D.L. 8 marzo 1996, n. 113, concernente "Disposizioni in materia di riutilizzo

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di

combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti": tale norma esclude la necessità dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 6, lett. d), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per lo

stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, ricorrendo le determinate condizioni ivi

indicate: le stesse imprese sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese

esercitante i servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Vedi, altresì, l'art.

16 dello stesso decreto.

(79) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(80) Il termine di efficacia delle autorizzazioni è stato portato a dieci anni dall'art. 7, comma 4, della L. 9

novembre 1988, n. 475.

(81) Per la sanzione all'inottemperanza all'ordine di sospensione vedi l'art. 27 del presente decreto.

(82) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(83) Vedi la Del. 27 luglio 1984, par. 2.3, circa le prescrizioni tecniche sul trasporto dei rifiuti tossici e

nocivi; per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali tossici e nocivi vedi l'art. 11 della L. 29 ottobre 1987,

n. 441; per il trasporto dei rifiuti di amianto vedi l'art. 5, comma 1, della L. 27 marzo 1992, n. 257.

(84) L'ADR è l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,

adottato a Ginevra il 30 settembre 1957 e, ratificato dalla L. 12 agosto 1962, n. 1839, attuato con D.P.R.

3 luglio 1969, n. 1285.

(85) Vedi il par. 2.3.1 della Del. 27 luglio 1984.

(86) Sulla disciplina delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti vedi ora il Reg. CEE n. 259/93 del 1°

febbraio 1993, che ha abrogato la Dir. 84/631/CEE.

(87) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(88) I formulari d'identificazione per il trasporto sono previsti e definiti dall'art. 18 del presente decreto.

(89) Sull'obbligo di tenuta dei registri vedi l'art. 3, comma 5, della L. 9 novembre 1988, n. 475, e l'art. 1,

comma 2-novies, della L. 10 febbraio 1989, n. 10, che hanno esteso l'obbligo di tenuta di registro ai

produttori di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con esclusione di quelli di cui al

n. 3) del comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Vedi anche l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, per il produttore di fanghi destinati

all'agricoltura e la Del. 27 luglio 1984 (parr. 4.2.3.2, lett. f), 4.2.3.3. e lett. l), 4.2.4, lett. g.) e 4.2.2, lett. l)

per i gestori di discariche di ogni tipo.

(90) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(91) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(92) La decorrenza all'1 gennaio 1984 è stata fissata dall'art. 25, comma 5, della L. 26 aprile 1983, n.

131.

(93) La sezione II era già stata sostituita dall'art. 27 della L. 20 marzo 1941, n. 336; vedi ora il D.Lgs. 15

novembre 1993, n. 507, concernente "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità



e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L.

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale": l'art. 79 di tale decreto è stato

modificato, successivamente, dall'art. 20 del D.L. 9 marzo 1995, n. 66, concernente

"Disposizioni in

materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in

un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti".

(94) Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche

concernente "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992,

n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", salva l'applicazione in via provvisoria prevista

dall'art. 79, commi da 2 a 6, dello stesso decreto.

(95) Comma sostituito dall'art. 8, comma 2, della L. 24 aprile 1989, n. 144.

(96) Comma soppresso dall'art. 8, comma 3, della L. 24 aprile 1989, n. 144.

(97) Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche

concernente "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992,

n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", salva l'applicazione in via provvisoria prevista

dall'art. 79, commi da 2 a 6, dello stesso decreto.

(98) Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche

concernente "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province



nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", salva l'applicazione in via provvisoria prevista dall'art. 79, commi da 2 a 6, dello stesso decreto.
(99) Articolo abrogato dall'art. 80 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche concernente "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale", salva l'applicazione in via provvisoria prevista dall'art. 79, commi da 2 a 6, dello stesso decreto.
(100) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
(101) L'art. 22 è stato così sostituito dall'art. 25, comma 6, della L. 26 aprile 1983, n. 31.
(102) L'art. 273 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni così dispone:
"Art. 273. Tariffe.
Non oltre il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli comunali stabiliscono, con apposita deliberazione da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e, quando sia richiesta dal presente testo unico, all'approvazione od omologazione del Ministero delle finanze, la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa e contributo. Qualora tali deliberazioni non vengano adottate nel termine anzidetto, s'intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Il Prefetto trasmette copia delle tariffe approvate dal Ministro delle finanze il quale può annullarle, in tutto o in parte, udito il Consiglio di Stato, in quanto siano contrarie a disposizioni di legge o di regolamenti generali".
(103) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
(104) Articolo introdotto dall'art. 11, ultimo comma, della L. 23 dicembre 1983, n. 730.
(105) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
(106) La L. 17 febbraio 1971, n. 217, contiene "Modifiche al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con L. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modifiche dalla L. 2 aprile 1951, n.

302, concernenti provvedimenti per la cooperazione".

(107) Il D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, reca la "Disciplina del credito agevolato al settore industriale":

tale provvedimento non è più operativo non essendo stato rifinanziato.

(108) L'art. 5, comma 5, della L. 24 dicembre 1979, n. 650, dispone: "... Per gli investimenti relativi alle

iniziative previste dal comma 3 del presente articolo non si applicano i limiti concernenti il capitale

investito e gli investimenti globali dei progetti da realizzare stabiliti negli artt. 5, 6 e 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché dell'art. 63, comma 1, del testo unico delle

leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo

1978, n. 218, modificato dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni,

dalla L. 29 marzo 1979, n. 91. La misura massima delle scorte è ridotta al 20% ...

(109) L'art. 28, quarto comma, del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, dispone che "... Le norme previste

dal presente decreto si estendono agli incentivi agli investimenti industriali previsti dalle leggi vigenti in

materia, ivi comprese quelle riguardanti il Mediocredito centrale, per le quali si applicano le riserve di

fondi previste nella misura del 65% e del 35%, rispettivamente a favore del Mezzogiorno e del Centro

nord. Dette leggi sono modificate dalle norme del presente decreto...".

(110) Ulteriori agevolazioni agli investimenti sono previste dalla L. 29 ottobre 1987, n. 441, e 9 novembre

1988, n. 475, e dalla L. 8 agosto 1994, n. 489 a favore dell'Amministrazione centrale, delle Regioni, degli

enti locali, delle aziende municipalizzate e delle imprese.

(111) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(112) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(113) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(114) Vedi l'art. 14 del D.L. 8 marzo 1996, n. 113.

(115) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(116) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(117) La L. 24 novembre 1981, n. 689, reca "Modifiche al sistema penale".

(118) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(119) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(120) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

(121) Il presente decreto è entrato in vigore il 16 dicembre 1982.



Bonifiche Ambientali S.r.l.

- (122) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- (123) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- (124) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- (125) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- (126) Articolo abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
- (127) Vedi la L. 27 marzo 1992, n. 257.
- (128) Vedi il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77.
- (129) Allegato abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Bonifiche Ambientali